

Bruxelles, 12 giugno 2026
(OR. en)

10528/26
ADD 1

DELECT 98
PECHE 238

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 3933 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i termini per la presentazione della relazione scientifica annuale e della dichiarazione del totale annuo delle catture, le norme relative allo zavorramento dei palangari di cui all'allegato I e le prescrizioni relative ai dati dei pescherecci di cui all'allegato V, ai dati di osservazione di cui all'allegato X e ai dati relativi ai porti di cui agli allegati XI e XII

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3933 annex.

All.: C(2026) 3933 annex

Bruxelles, 12.6.2026
C(2026) 3933 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i termini per la presentazione della relazione scientifica annuale e della dichiarazione del totale annuo delle catture, le norme relative allo zavorramento dei palangari di cui all'allegato I e le prescrizioni relative ai dati dei pescherecci di cui all'allegato V, ai dati di osservazione di cui all'allegato X e ai dati relativi ai porti di cui agli allegati XI e XII

ALLEGATO

Gli allegati I, V, X, XI e XII del regolamento (UE) 2018/975 sono così modificati:

1. L'allegato I è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

Norme relative allo zavorramento dei palangari

1. Per i sistemi con pesi esterni, le imbarcazioni utilizzano un sistema di zavorramento dei palangari che consenta di ottenere una velocità d'immersione minima dimostrabile del palangaro di 0,3 metri/secondo a una profondità di 15 metri per attrezzo. In particolare:

a) i palangari dotati di pesi esterni nel sistema spagnolo e i trotline utilizzano una massa minima di 8,5 kg a intervalli non superiori a 40 m se si utilizzano sassi, di 6 kg a intervalli non superiori a 20 m per il cemento e di 5 kg a intervalli non superiori a 40 m per pesi di metallo pieno;

b) i palangari automatici (autoline) con pesi esterni utilizzano una massa minima di 5 kg a intervalli non superiori a 40 m e sono calati dall'imbarcazione in modo da evitare tensioni a poppa (che potrebbero far riemergere dall'acqua sezioni del palangaro già calate).

2. Per i pescherecci che utilizzano palangari con pesi integrati, questi devono avere un nucleo di piombo di almeno 50 g/m, immergersi immediatamente con un profilo lineare e raggiungere una velocità d'immersione superiore a 0,2 metri/secondo.";

2. l'allegato V è così modificato:

1) alla sezione 1, il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) numero IMO";

2) alla sezione 1, il punto xix) è sostituito dal seguente:

"xix) tipi e numeri di comunicazione utilizzati dall'imbarcazione (ad esempio numeri Inmarsat A, B e C, TSACOM, VSAT, Starlink), che devono essere compatibili con quelli utilizzati dal segretariato della SPRFMO";

3. l'allegato X è così modificato:

1) alla sezione A, punto 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) numero IMO";

2) alla sezione B, punto 2, sono aggiunte le seguenti lettere r) e s):

"r) data e ora di fine del salpamento (ora in cui la rete è interamente a bordo) – UTC

s) numero di virate con i divergenti in superficie durante la cala";

3) alla sezione K, punto 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i metodi di pesca sono indicati mediante i codici della classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca (ISSCFG)";

4) alla sezione O, punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) numero IMO";

4. l'allegato XI è così modificato:

1) il titolo della sezione 9 è sostituito dal seguente:

"9. Catture totali a bordo";

5. l'allegato XII è così modificato:

1) le sezioni 4, 5, 6 e 7 sono sostituite dalle seguenti:

"4. Valutazione delle catture scaricate (durante lo scalo)

Specie	Zona FAO di cattura	Stato del prodotto	Quantitativo dichiarato sbarcato (kg)	Quantitativo sbarcato (kg)	Eventuale differenza tra quantitativo dichiarato e quantitativo determinato

5. Valutazione delle catture tenute a bordo

Specie	Zona FAO di cattura	Stato del prodotto	Quantitativo dichiarato tenuto a bordo (kg)	Quantitativo tenuto a bordo (kg)	Eventuale differenza tra quantitativo dichiarato e quantitativo determinato

6. Specie gestite dalla SPRFMO ricevute mediante trasbordo (durante lo scalo)

Specie	Zona FAO di cattura	Stato del prodotto	Quantitativo dichiarato ricevuto (kg)	Quantitativo ricevuto (kg)	Eventuale differenza tra quantitativo dichiarato e quantitativo determinato

7. Esame e conclusioni

Sezione:	Osservazioni:
Esame dei giornali di bordo e di altri documenti:	
Rispetto del/dei sistemi di documentazione delle catture applicabili:	
Rispetto del/dei sistemi di informazione commerciale applicabili:	
Tipo di attrezzi a bordo:	
Attrezzi esaminati ¹ :	
Conclusioni degli ispettori:	
Violazioni palesi (includere un riferimento agli strumenti giuridici pertinenti):	

Osservazioni del comandante del peschereccio:
Provvedimenti adottati:
Firma del comandante del peschereccio:
Firma dell'ispettore:

¹ Nella misura del possibile, esame di tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo, compresi eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili e i relativi dispositivi, e verifica della loro conformità alle condizioni delle autorizzazioni. Gli attrezzi da pesca sono controllati, per quanto possibile, anche per accertare che caratteristiche quali le dimensioni delle maglie e dei fili, gli accessori e i dispositivi, le dimensioni e la configurazione di reti, nasse e draghe, le dimensioni e il numero di ami siano conformi alla normativa applicabile e che la marcatura corrisponda a quella autorizzata per il peschereccio."